

**Ipotesi di Accordo sulla stagionalità della Regione Abruzzo,
nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi**

Il giorno 31/05/2022 presso Confesercenti Abruzzo sita in Chieti, in via Spezioli, 30/32

TRA

- L'Associazione regionale delle piccole e medie imprese, Confesercenti Abruzzo, rappresentata dal Direttore Regionale, Lido Legnini

E

- Filcams-CGIL Abruzzo, rappresentata da Lucio Cipollini
- Fisascat-CISL Abruzzo, rappresentata da Davide Frigelli
- Uiltucs-UIL Abruzzo, rappresentata da Mario Miccoli

le parti si riuniscono d'urgenza, in ragione dell'approssimarsi della stagione estiva e condividono di sottoscrivere il presente accordo che ha validità nelle more dell'attivazione di un tavolo di contrattazione di secondo livello.

Premesso che

L'art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali e demandando alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, eventuali integrazioni, specificità delle attività stagionali, in aggiunta a quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni;

ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. c) - del D.Lgs. n. 81/2015 sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;

l'art. 21, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, co. 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 - D.Lgs n. 81/2015;

l'art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che, ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, co. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;

Part. 66 bis dell'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 12 luglio 2016 da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di



località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;

il verbale d'intesa del 27 maggio 2019, in cui le parti a livello nazionale confermano la validità e piena applicazione dell'art. 66 bis, ha ribadito la conformità delle previsioni normative di cui al D.Lgs. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale;

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo territoriale.
2. Le parti vogliono regolamentare in maniera omogenea il ricorso a tale tipologia contrattuale, con le limitazioni territoriali di cui al successivo punto 3.
3. Si individuano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 bis del predetto CCNL e per tutti gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica, per il periodo estivo, tutto il territorio regionale coinvolto nella stagionalità per la particolare caratteristica di produrre svariati prodotti turistici: mare, montagna estiva, turismo esperienziale, enogastronomico, agriturismo.
4. sul territorio regionale che risente fortemente del picco stagionale, le parti intendono favorire l'occupazione dei lavoratori e sostenere le attività economiche, regolamentando il lavoro stagionale.
5. Il presente accordo è finalizzato al ricorso al contratto a tempo determinato come unica alternativa al contratto a tempo indeterminato.
6. I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale, nelle aziende con i requisiti sopra citati, godono, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche, del diritto di precedenza rispetto alle eventuali assunzioni previste per la stagione successiva. Tuttavia, la volontà di esercitare tale diritto deve essere segnalata per iscritto, dal lavoratore al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 3 mesi. Il predetto termine è da calcolarsi partendo dal giorno in cui il precedente contratto di lavoro è cessato.
7. Le parti, avendo come obiettivo di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori, convengono che, a fronte di quanto previsto dal successivo punto 9, le aziende siano tenute a scegliere risorse già utilizzate in attività stagionali, qualora sorga l'esigenza di un'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito dello svolgimento delle medesime mansioni; con esclusivo riferimento a tale fattispecie, l'assunzione sarà a favore dei lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbiano complessivamente prestato attività lavorativa per un periodo pari o superiore a 6 mesi.
8. Le parti, consapevoli dell'importanza delle competenze professionali acquisite dai lavoratori che devono essere adeguatamente considerate e valorizzate, richiamano poi quanto previsto dall'art. 24 comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce: "il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'art. 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro 3 mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto"
9. In applicazione dell'art. 64 del predetto CCNL, in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all'art. 106 del predetto CCNL, fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato.



10. Il presente accordo potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, stipulato da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e che applicano integralmente il predetto CCNL, in tutte le sue parti economiche e normative ed eventuali accordi integrativi territoriali. Pertanto, non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del DPR 7 Ottobre 1963, n. 1525.


11. Le aziende, aventi una o più unità locali situate nel territorio regionale, potranno ricorrere al lavoro stagionale per i periodi che vanno dall'01/06 al 30/09 (periodo estivo) di ogni anno. Resta inteso che le aziende situate in località che hanno la facoltà di attivare contratti stagionali non potranno mai superare i 4 mesi di impiego per singolo lavoratore nel lasso di tempo indicato,

12. Il datore di lavoro, che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà darne preventiva comunicazione all'Ente Bilaterale, mediante apposito modulo di adesione (allegato A), obbligandosi, entro e non oltre 15 giorni dall'assunzione, ad inviare il/i contratto/i a tempo determinato attivato/i ad EBITERTAB, in applicazione dell'art. 69 del predetto CCNL. In assenza di tale comunicazione l'assunzione non potrà avvalersi del presente Accordo; ove costituite RSA o RSU va attivato il confronto, finalizzato al raggiungimento di un contratto aziendale, fatti salvi i principi previsti dal presente accordo. Le eventuali intese sottoscritte a livello aziendale dovranno essere trasmesse all'Ente Bilaterale - EBITERTAB, al fine di consentire le opportune attività di monitoraggio.

13. Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2022 e decorre dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano a valutare l'andamento dei periodi stagionali di riferimento; le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2022 per valutare l'andamento del presente accordo. Sarà facoltà delle parti recedere dal presente accordo ove si evinca che lo stesso non sia più conforme al raggiungimento delle finalità che ne hanno ispirato la stipula o dove pervengano delle modifiche legislative o contrattuali.

Letto, confermato, sottoscritto,

OD


CONFESERCENTI
REGIONALE ABRUZZO
Via Raiale 110/bis Tel. 085 4327106
65128 PESCARA
Codice Fiscale 0120 330687

OOSS



FISASCAT CISL ABRUZZO MOLISE
Segreteria Interregionale
C.so V. Emanuele II, 50 - 65121 PESCARA
Tel. 085/2621604-27302 - Fax 085/296175
email: fisascat.abruzzo@cisl.it

